

Iniziativa popolare federale "Per un'alimentazione sicura – mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)" (pubblicata nel Foglio federale il 13 giugno 2023).

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 74a Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

² La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell'acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale dell'ambiente come obiettivi ambientali per l'agricoltura.

Art. 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3

¹ Al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per:

a. preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltivate, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;

a^{bis}. preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile;

c. un'agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;

² La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un'alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e una filiera alimentare orientate in tal senso.

³ La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, la consulenza e la formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 2.

Art. 197 n. 15

15. Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, a^{bis} e c, nonché cpv. 2 e 3

¹ La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d'esecuzione degli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a^{bis} e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall'accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.

² La legislazione d'esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, a^{bis} e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.

³ Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

! Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. !

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

Cantone	N. d'avviamento postale	Comune politico

Cognome (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Nomi (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)	Data di nascita (giorno/mese/anno)	Indirizzo (via e numero)	Firma autografa	Controllo (lasciare in bianco)
1					
2					
3					

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:

Hartmann Daniel, Zielackerstrasse 29, 8304 Wallisellen; Herren Franziska, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach; Kuhn Ruth, Pfaffenwiesenstrasse 54, 8404 Winterthur; Kummer Walter, Gummenweg 6, 4539 Rumisberg; Le Vaillant Ariane, Behmenstrasse 10, 5036 Oberentfelden; Meier Herrmann, Behmenstrasse 10, 5036 Oberentfelden; Steiner Regina, Rue des Tertres 446, 2074 Marin-Epagnier

Termine per la raccolta delle firme: 13 dicembre 2024.

Si attesta che i summenzionati (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)

Bollo ufficiale

Luogo: _____
Data: _____
Firma: _____
Qualità ufficiale: _____

! Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e spedirla il più presto possibile prima del 13 dicembre 2024 a: Verein 'Sauberes Wasser für alle', c/o Franziska Herren, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach. Non è necessario riempire tutte le righe. !